



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Ufficio per le Relazioni Sindacali

Prot. n.



GDAP-0270283-2011

PU-GDAP-1e00-08/07/2011-0270283-2011

Ai rappresentanti delle OO.SS.

S.A.P.Pe. - Via Trionfale, 79/A
00136 - R O M A

O.S.A.P.P. - Via della Pisana, 228
00163 - R O M A

C.I.S.L FNS - Via dei Mille, 36
00185 - R O M A

U.I.L. - P.A./P. P. - Via Emilio Lepido, 46
00157 - R O M A

Si.N.A.P.Pe. - Largo Luigi Daga, 2
00164 - R O M A

U.G.L. Polizia Penitenziaria
Via G. Mompiani, 7
00192 ROMA

C.G.I.L.-F.P. - Via Leopoldo Serra, 31
00153 - R O M A

F.S.A C.N.P.P. - Via degli Arcelli C.P. 18208
00192 ROMA

e p.c. Alla Direzione Generale del Personale
e della Formazione - SEDE

Oggetto: Erronea indicazione del sostituto d'imposta mod. 730/2011.

Per opportuna informativa, si trasmette la nota GDAP-0268384-2011 del 7 luglio 2011 della Direzione Generale del Personale e della Formazione relativa all'oggetto.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO



Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e della Formazione



GDAP-0268384-2011

'U-GDAP-2000-07/07/2011-0268384-2011

Ai Signori Direttori Generali

Al Signor Direttore dell'Istituto
Superiore degli Studi Penitenziari

Ai Signori Provveditori Regionali

Ai Signori Direttori degli II. PP. della
Repubblica

Ai Signori Direttori degli Uffici Locali di
Esecuzione Penale Esterna

Ai Signori Direttori delle Scuole

Al Signor Direttore del Centro
Amministrativo "G. Altavista"

Ai Signori Direttori
dei Magazzini Vestiario

Agli Uffici del Capo del Dipartimento

e, p.c. Al Signor Capo del Dipartimento per la
Giustizia Minorile

LORO SEDI

Al Ministero Economia e Finanze
Direzione Centrale per i sistemi informativi
e delle innovazioni
Ufficio V
Piazza Dalmazia
ROMA

OGGETTO: Erronea indicazione del sostituto d'imposta mod. 730/2011.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale e della Formazione

§1 Sono pervenute a questo Generale Ufficio, segnalazioni circa l'errata indicazione, da parte dei contribuenti, del sostituto d'imposta sul mod. 730/2011, in difformità alle istruzioni all'uopo comunicate con la busta paga del mese di marzo c.a., con il mod. CUD 2010 allegato nonché con lettera circolare 27 dicembre 2010 n. 0527272, alla pag. 5, nota 2 (lettera circolare emessa in occasione del passaggio al Ministero dell'Economia e Finanze delle competenze stipendiali del Corpo di Polizia penitenziaria a far data dal primo gennaio 2011).

§2 Infatti, con il suddetto passaggio e con la chiusura delle Direzioni Territoriali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, i dati anagrafici da inserire quale sostituto d'imposta debbono essere:

DCSII - CED Latina - C.F. 91009730598, via Pier Luigi Nervi 270 - 04100 Latina
(tel. 0773/682001; CEDDCSII.DAG@TESORO.IT).

§3 Pertanto, nell'ipotesi in cui risultassero disattese le disposizioni succitate ed alcuni dipendenti riscontrassero di aver inserito nel mod. 730/2011 un diverso sostituto di imposta, si rappresenta, per l'opportuna comunicazione agli interessati, che tra le istruzioni per la compilazione del modello (qui allegate in copia), nella parte relativa alle integrazioni dei dati sul sostituto d'imposta, vengono fornite le indicazioni utili a sanare l'erronea dicitura:

"se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio o di averli forniti in modo inesatto, può presentare, entro il 25 ottobre, un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati. In questo caso dovrà indicare il codice 2 nella relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio. Il nuovo mod. 730 deve contenere, pertanto, le stesse informazioni del modello 730 originario, ad eccezione di quelle nuove indicate nel riquadro -Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio -".

§4 Al fine di fronteggiare eventuali spiacevoli equivoci o disagi legati al mancato riconoscimento delle somme a conguaglio a favore dei dipendenti, si chiede a codesti Uffici di voler rendere edotto tutto il personale circa il contenuto della presente nota al fine di effettuare quanto prima le dovute verifiche e le eventuali azioni correttive qui riportate.

Con l'occasione, si rinnovano atti di viva considerazione.

Il Direttore Generale
Riccardo Turilli Vita

- presentare entro il **25 ottobre** un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il **codice 1** nella relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio. Il Mod. 730 integrativo deve essere comunque presentato a un Caf o a un professionista abilitato anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto. Il contribuente che presenta il Mod. 730 integrativo deve esibire la documentazione necessaria al Caf o al professionista abilitato per il controllo della conformità dell'integrazione che viene effettuata. Se l'assistenza sul mod. 730 originario era stata prestata dal sostituto d'imposta occorre esibire al Caf o al professionista abilitato tutta la documentazione;
- presentare un Mod. UNICO 2011 Persone fisiche, utilizzando l'eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso. Il Mod. UNICO Persone fisiche 2011 può essere presentato entro il 30 settembre 2011 (correttiva nei termini) oppure entro il termine previsto per la presentazione del modello UNICO relativo all'anno successivo (dichiarazione integrativa a favore).

Integrazione della dichiarazione in relazione esclusivamente ai dati del sostituto d'imposta

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio o di averli forniti in modo inesatto può presentare entro il **25 ottobre** un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati. In questo caso dovrà indicare il **codice 2** nella relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio. Il nuovo Mod. 730 deve contenere, pertanto, le stesse informazioni del modello 730 originario, ad eccezione di quelle nuove indicate nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio".

Integrazione della dichiarazione in relazione sia ai dati del sostituto d'imposta sia ad altri dati della dichiarazione da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito oppure un'imposta invariata

Se il contribuente si accorge sia di non aver fornito tutti i dati che consentono di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio (o di averli forniti in modo inesatto) sia di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione e/o la rettifica comportano un maggior importo a credito, un minor debito oppure un'imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario, il contribuente può presentare entro il **25 ottobre** un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere questi dati, indicando il **codice 3** nella relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio.

Integrazione della dichiarazione che comporta un minor credito o un maggior debito

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione o la rettifica comporta un minor credito o un maggior debito deve utilizzare il Mod. UNICO 2011 Persone fisiche.

Il Mod. UNICO 2011 Persone fisiche può essere presentato:

- entro il 30 settembre 2011 (correttiva nei termini). In questo caso, se dall'integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione in misura ridotta secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997 (ravvedimento operoso);
- entro il termine previsto per la presentazione del modello UNICO relativo all'anno successivo (dichiarazione integrativa). In questo caso se dall'integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso;
- entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, salva l'applicazione delle sanzioni da parte dell'Amministrazione finanziaria (dichiarazione integrativa - art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998).



La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del mod. 730 e, quindi, non fa venir meno l'obbligo da parte del datore di lavoro o dell'ente pensionistico di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al mod. 730.

Modalità di arrotondamento

Gli importi indicati nella dichiarazione devono essere arrotondati per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro o per difetto se inferiore a questo limite (ad esempio 65,50 diventa 66; 65,51 diventa 66; 65,49 diventa 65).

Sul modello sono prestampati i due zeri finali in corrispondenza degli spazi nei quali vanno indicati gli importi.

Importi indicati nelle certificazioni CUD 2011 e CUD 2010

Le istruzioni al Mod. 730 fanno riferimento ai dati contenuti nel CUD 2011 per la generalità dei contribuenti e al CUD 2010 rilasciato, per i redditi percepiti nel 2010, quando il rapporto di lavoro viene interrotto prima che sia disponibile il CUD 2011.

Modelli aggluntivi

Se lo spazio disponibile nel modello non è sufficiente per i dati che è necessario inserire, occorrerà riempire altri modelli, numerandoli progressivamente nell'apposita casella posta in alto a destra nella prima facciata. È necessario scrivere sempre il codice fiscale nell'apposito spazio e il numero complessivo dei modelli compilati per ciascun contribuente nella casella posta in basso a sinistra della quarta facciata dell'ultimo modello compilato.

Proventi sostitutivi e interessi

I proventi sostitutivi di redditi (ad esempio la cassa integrazione, l'indennità di disoccupazione, la mobilità, l'indennità di maternità, ecc.) e gli interessi moratori e per dilazioni di pagamento devono essere dichiarati utilizzando gli stessi quadri nei quali vanno dichiarati i redditi che sostituiscono o i crediti a cui si riferiscono (vedi in Appendice la voce "Proventi sostitutivi e interessi").

Fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale (art. 167 - 171 c.c.) è un complesso di beni, appartenenti ad un terzo o ad entrambi i coniugi o ad uno solo di essi, destinati al soddisfacimento dei bisogni e degli interessi della famiglia.

I redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale sono imputati per metà del loro ammontare a ciascuno dei coniugi (art. 4 comma 1 lett. b) del TUIR).